

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2022, n. 37-6330

**Legge regionale 5/2018, articolo 11 "Comitati di gestione degli ATC e dei CA". DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultima modificata con D.G.R. 39-7612 del 28.09.2018 "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". Disposizioni sulla proroga dei Comitati di gestione degli ATC e CA.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) disciplina, in particolare:

- all'articolo 10 (Piani faunistico-venatori), la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale regionale, individuando nei comprensori omogenei il livello di programmazione sub-provinciale cui fare pertanto riferimento per i vari istituti faunistici previsti dalla legge, ivi compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA);
- all'articolo 14 (Gestione programmata della caccia), commi 8, 9, 10 e 11, gli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, definendone facoltà, composizione ed attività;

la legge regionale 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria" sancisce all'articolo 28, comma 7, che: "Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi".

Richiamato l'articolo 11 della legge 5/2018, il cui comma 2, in particolare, sancisce che il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale.

Premesso, inoltre, che con la D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" così come da ultimo modificata con D.G.R. 39-7612 del 28.09.2018, sono state stabilite, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018, nuove regole rispetto alla previgente normativa in materia di rappresentatività e di incompatibilità dei componenti dei Comitati di gestione, venendo così ad incidere sulle relative procedure di designazione e di nomina.

Preso atto che con nota pervenuta in data 06 dicembre 2022 i Presidenti dei gruppi consiliari di maggioranza del Consiglio regionale chiedono di valutare una proroga dei componenti degli ATC e CA per un periodo massimo di 6 mesi, atteso che è in corso la predisposizione di un emendamento alla l.r. 5/2018 finalizzato a riportare in capo ai Comuni le designazioni dei rappresentanti degli Enti locali e al contempo modificare l'articolo 11 comma 9 della l.r. 5/2018, relativo all'incompatibilità limitatamente ai componenti designati dagli enti locali.

Preso atto altresì che, a seguito dell'emergenza Peste suina africana (PSA), gli ATC e CA sono stati gravati da una serie di interventi di natura straordinaria, al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di depopolamento e ridurre il rischio di allargamento dell'infezione sia in zona di restrizione I e II *ex Reg (UE) 440/2022*, sia in nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte) sia a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 31 agosto 2002.

Dato atto che, poiché gli attuali componenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA sono in scadenza al 31.12.2022, con nota del 19 dicembre 2022 il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura ha invitato le Province e la Città Metropolitana di Torino a

sospendere i relativi procedimenti di nomina, al fine di garantire la massima efficacia delle azioni finalizzate al superamento dell'emergenza PSA su tutto il territorio regionale.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle motivazioni sopra riportate, di disporre, di prorogare, al fine di assicurare la regolare gestione tecnico-finanziaria degli Ambiti territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, la rendicontazione della gestione economica-finanziaria, la pianificazione faunistica e il completamento delle attività, ai sensi dell'articolo 4 comma 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e ss.mm.ii, i Comitati di gestione degli ATC e CA per un periodo massimo di due mesi (28 febbraio 2023), trascorso il quale il Presidente del Comitato di gestione uscente svolge i compiti di cui al successivo articolo 7, in qualità di Commissario, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili, per motivate ragioni, per un ulteriore periodo massimo di sei mesi”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;  
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di disporre, di prorogare, ai sensi dell'articolo 4 comma 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 come da ultima modificata con D.G.R. n. 39-7612 del 28 settembre 2018, i Comitati di gestione degli ATC e CA per un periodo massimo di due mesi, (28 febbraio 2023) trascorso il quale il presidente del Comitato di gestione uscente svolge i compiti di cui al successivo art. 7, in qualità di Commissario, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili, per motivate ragioni, per un ulteriore periodo massimo di sei mesi;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” la trasmissione della presente deliberazione ai Comitati di gestione degli ATC e CA, nonché alla Provincia e alla Città Metropolitana di Torino;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)